

OGGETTO: PROROGA TECNICA APPALTO SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI GAS MEDICINALI E TECNICI E DELLE CORRELATE FORNITURE PRESSO I PRESID OSPEDALIERI BINAGHI, BUSINCO, MARINO, MICROCITEMICO, SS. TRINITA', SAN MARCELLINO E SAN GIUSEPPE PRESTATI DA SOL S.p.A.
IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO: EURO 1.200.000,00 IVA DI LEGGE COMPRESA

Il Direttore Amministrativo
certifica

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'Albo Pretorio on line presente nel sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal:
Direttore Amministrativo: Dottor Vincenzo Serra;
Direttore Sanitario: Dottor Ugo Storelli;

Su proposta della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici

- PREMESSO CHE**
- con deliberazione n. 861 del 3/07/2008, modificata con integrazioni dalla successiva deliberazione n. 919 del 16/07/2008, veniva affidata a SOL S.p.A. la ripetizione per anni tre del precedente contratto già in essere con il predetto operatore economico, pure di durata triennale, avente ad oggetto la prestazione dei servizi di manutenzione degli impianti di gas medicinali e tecnici e delle correlate forniture presso i presidi ospedalieri Binaghi, Businco, Marino, Microcitemico, SS.Trinità, San Marcellino di Muravera e San Giuseppe di Isili.
 - ciò per le motivazioni meglio indicate nella predetta deliberazione, alla quale si rinvia, ed in forza di quanto originariamente previsto dal capitolato speciale d'appalto regolante i rapporti tra stazione appaltante ed appaltatore. Tale contratto, difatti, all'art. 6 - durata del contratto, prevedeva un'opzione in favore della ASL Cagliari per un rinnovo/proroga della durata del contratto per un ulteriore periodo di anni tre; si precisa, inoltre, come le condizioni economiche a suo tempo negoziate per tale ripetizione/rinnovo prevedessero uno sconto del 4% rispetto ai corrispettivi di tutti i prodotti e servizi già vigenti tra le parti con il precedente contratto;
- RILEVATO**
- che il contratto affidato con la deliberazione n. 861/2008 citata è venuto a scadenza in data 30/06/2011;
- CONSIDERATO CHE**
- la progettazione del capitolato tecnico e descrittivo del nuovo contratto e l'espletamento della gara per la selezione di un nuovo contraente stanno richiedendo e richiederanno tempi lunghi, principalmente per le seguenti ragioni:
 - a) necessità di procedere ad una attenta ricognizione e stima dei fabbisogni dei diversi presidi dell'Azienda in relazione al consumo di gas medicinali e tecnici;
 - b) complessità dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti e delle altre prestazioni complementari e connesse (quali, a titolo esemplificativo, quelle di criobiologia e/o cryomanagement), che debbono necessariamente essere previsti nel nuovo contratto al fine di uno strumento di acquisizione e gestione integrata di tutte le prestazioni connesse all'erogazione dei gas medicinali e tecnici;
 - c) altresì ed in particolare, necessità di adeguare la progettazione dell'appalto alle novità introdotte dalla normativa di settore e, precisamente, alle disposizioni dell'AIFA intervenute in attuazione del D.Lgs. 219/2006, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, che prevedono l'equiparazione ai farmaci dei gas medicinali e la conseguente necessità della procedura AIC per la loro produzione e commercializzazione;
- RITENUTO CHE**
- risulta indispensabile ed urgente, visto quanto sopra, disporre una proroga tecnica del contratto già affidato a SOL S.p.A. in forza della deliberazione n. 861 del 3/07/2008, per le seguenti ragioni:
 - a) le forniture di gas medicinali e tecnici ed i complessi servizi di manutenzione e gestione dei relativi impianti che la ASL Cagliari acquisisce in forza di tale contratto non

tollerano alcuna soluzione di continuità, per modo che sussistono evidenti ragioni di pubblico interesse che giustificano la prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale, per il tempo strettamente necessario per l'espletamento della gara destinata ad individuare il nuovo contraente, al fine di evitare interruzioni nell'erogazione di tali indispensabili prestazioni;

b) si ritiene, pertanto, che le circostanze sopra evidenziate costituiscano ragioni di estrema necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. c) D.Lgs. 163/2006 od, in subordine, ragioni tecniche ai sensi del comma 2 lett. b) dell'art. 57 citato, che giustificano ed impongono la negoziazione della proroga contrattuale in argomento con SOL S.p.A.;

- è necessario, considerati i tempi tecnici necessari per la progettazione e l'affidamento del nuovo contratto, che tale proroga tecnica del precedente contratto venga disposta almeno sino al 30/09/2012 compreso, prevedendo nel contempo che la proroga copra, occorrendo anche in via di ratifica, tutto il periodo compreso tra il 30/06/2011 ed il predetto termine del 30/09/2012;

DATO ATTO CHE

- successivamente alla scadenza del contratto SOL S.p.A., su richiesta della stazione appaltante in via d'urgenza, ha comunque assicurato, nelle more della definizione della proroga di cui al presente atto, la prosecuzione dei servizi e delle forniture alle medesime condizioni di cui al predetto contratto;

- con due distinte missive in data 19 e 31 dicembre 2011, distinte, rispettivamente ai rff. n. 45DACScMED/11 e 50DACScMED/11, che si allegano al presente atto sub 1-2) per formarne parte integrante, SOL S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi e forniture in regime di proroga sino alla data sopra indicata, alle stesse condizioni già fissate nel contratto affidato con deliberazione n. 861 del 3/07/2008, eccezion fatta per l'ossigeno liquido SOL, per il quale il fornitore significa come gli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 219/2006 in relazione alla produzione e commercializzazione di alcune specialità oggetto del contratto, con i conseguenti maggiori costi, le impongono, a decorrere dal 1/01/2012, di praticare per l'ossigeno liquido un prezzo unitario pari ad euro 1,35 al metro cubo (rispetto al precedente importo contrattuale di euro 1,20 al metro cubo);

RITENUTO

- che tali condizioni contrattuali di proroga permangono, in ogni ipotesi, estremamente vantaggiose e congrue, per le seguenti evidenti ragioni:

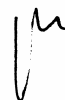
a) i prezzi di tutti gli altri prodotti e servizi da prestarsi nel corso della proroga stessa risultano congelati alle condizioni economiche già pattuite tra la ASL Cagliari ed il Fornitore con il contratto affidato con la deliberazione n. 861/2008 citata;

b) l'incremento del prezzo unitario praticato da SOL S.p.A. per l'ossigeno liquido risulta giustificato dai maggiori costi di produzione gravanti in capo al fornitore in conseguenza degli adeguamenti ad esso imposti dalla normativa sopravvenuta sopra citata, di talché ricorrono le condizioni per riconoscere all'appaltatore una revisione di tale prezzo per l'importo sopra indicato anche ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 163/2006;

c) in ogni caso, il prezzo di euro 1,35 al metro cubo offerto da SOL S.p.A. per la fornitura di ossigeno liquido, a decorrere dal 1/01/2012, è stato determinato applicando uno sconto commerciale del 67,857% sul prezzo cd. ex factory fissato dall'AIFA con determinazione n. 2862 del 2009 (euro 4,20 al metro cubo). Di talché la tariffa proposta alla ASL Cagliari appare, con ogni evidenza, estremamente vantaggiosa ed economica;

d) in ipotesi, poi, di pagamenti anticipati delle prestazioni a 30 o a 60 giorni (in luogo del termine di pagamento di 90 giorni previsto in contratto), SOL S.p.A. dichiara di offrire uno sconto sui corrispettivi maturati pari, rispettivamente, al 1,5 e 3 per cento dei prezzi contrattuali, come ben si evince dalle condizioni di proroga indicate nel documento allegato sub 2).

- in conclusione, che le condizioni economiche proposte da SOL S.p.A. per la prosecuzione in regime di proroga del contratto relativo alla prestazione dei servizi di manutenzione degli impianti di gas medicinali e tecnici e delle correlate forniture presso i presidi ospedalieri Binaghi, Businco, Marino, Microcitemico, SS.Trinità, San Marcellino di Muravera e San Giuseppe di Isili, già affidato al predetto fornitore con deliberazione n. 861 del 3/07/2008, appaiono congrue ed estremamente vantaggiose, e ribadito come tale proroga risulti necessaria ed urgente per le ragioni indicate nei capi che precedono;



VISTE le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 5/2007 nonché il D.lgs. 12/04/2006 n. 163 ed il D.P.R. 207/2010;

CON il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario;

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in premessa,


- 1) di autorizzare e disporre una proroga tecnica del contratto d'appalto relativo alla prestazione dei servizi di manutenzione degli impianti di gas medicinali e tecnici e delle correlate forniture presso i presidi ospedalieri Binaghi, Businco, Marino, Microcitemico, SS.Trinità, San Marcellino di Muravera e San Giuseppe di Isili, già affidato all'operatore economico SOL S.p.A. con deliberazione n. 861 del 3/07/2008, per il periodo sino al 30/09/2012 compreso, alle condizioni economiche meglio indicate e descritte nelle premesse del presente provvedimento, precisando che tale proroga copre, occorrendo anche in via di ratifica, tutto il periodo compreso tra il 30/06/2011 ed il predetto termine del 30/09/2012 compresi;
- 2) di dare atto che i costi conseguenti a tale proroga del contratto ammontano, presumibilmente e sulla base dei dati storici di spesa, alla complessiva somma di euro 1.200.000,00 compresa l'IVA di legge;
- 3) di dare atto che la predetta spesa complessiva di euro 1.200.000,00 IVA di legge compresa farà carico sui Bilanci dei rispettivi esercizi di competenza;
- 4) di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione degli ordinativi di pagamento in favore del Fornitore sopra indicato, previa verifica ed attestazione, da parte delle unità operative e servizi competenti, della regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- 5) di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dottor Vincenzo Serra)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dottor Ugo Storelli)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dottor Emilio Simone)



Resp.le S.C. Patrimonio e servizi Tecnici
Ing. Massimo Masia
Settore Gare/GS

